

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"AD MAIORA APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Mesagne alla Via B. Buoizzi, 5 e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nell'ipotesi dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della formazione, dell'orientamento al lavoro, della cultura intesa in senso ampio, e della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Sam M. J. T. (Tore) Antonio M. M. Angela J. P.
R. B. F. (Francesca) Alessandro B. B.
Di T. M. R. S. E. B. L. M. W. E. A. P. M. E. L. L. E. B. C. D. E. J. T. S.



L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto, che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

Art. 5 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 20,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 6 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno 2019 e i successivi esercizi avranno inizio il 01 gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 - I presenti stabiliscono all'unanimità che, per il primo mandato, che ha la durata di anni 3 (tre), l'*Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)* sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte con le seguenti *cariche* i sigg.:

Presidente: GATTO Antonella Paola

Vice – Presidente: DI MONTE Maria Antonietta

Segretario: LUPO Angela

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Gatto Antonella Paola Antonella Paola Gatto

Sig.ra Di Monte Antonietta Maria Antonietta Di Monte

Sig. Borgio Raffaele Raffaele Borgio

Sig. Borgio Alessandro Alessandro Borgio

Sig. Marotta Antonio Antonio Marotta

Sig.ra Scianaro Maria Francesca Maria Francesca Scianaro

Sig.ra Lupo Angela Angela Lupo

Sig. Rodia Francesco Francesco Rodia

Sig. Aresta Toni Toni Aresta

È parte integrale del presente atto lo Statuto definito su 26 articoli di seguito specificati, steso su

7 fogli dattiloscritti.

Mesagne, 11/04/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € 200,00

DUECENTO / 00

Reg.to il 9/05/2019 al n° 616 Serie 3

di cui € _____ per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (*)

Francesco SALICE

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Valentina SALICE"



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AD MAIORA"

ENTE DEL TERZO SETTORE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore- denominata AD MAIORA APS. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Mesagne (BR), alla via B. Buozzi, 5 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

Ad Maiora APS è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'Associazione è



apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o d terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, così come previsto dall'art. 5 lettera d) del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii*;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, così come disciplinato dall'art. 5 lettera f) del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale così come disciplinato dall'art. 5 lettera i) del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii*; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso così come previsto dall'art. 5 lettera l) del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii*;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso così come previsto dall'art. 5 lettera l) del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii*;
- attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa così come disciplinato dall'art. 5 lettera l) del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii*.

A tal fine si intende:

- a) organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e non;





b) corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non; percorsi formativi per accompagnatori ed animatori di soggiorni di vacanza in Italia ed all'estero;

c) organizzare e gestire progetti in favore dei giovani:

- attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola;
- viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero;
- programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile;

d) mantenere costanti rapporti con i mass media per meglio diffondere le opportunità di formazione ed orientamento al lavoro per i giovani;

e) Attività rivolta al recupero degli anni scolastici, preparazione scolastica, preparazione universitaria preparazione a bandi e concorsi con la prestazione di lezioni private, lezioni collettive in via diretta o a distanza;

f) organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'Associazione;

g) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;

h) partecipare a bandi pubblici su tutte le attività inerenti le finalità dell'Associazione.

i) promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale;

l) realizzare materiali informativi di orientamento al lavoro;



m) svolgere interventi di sostegno, in particolare per i soci iscritti, durante la fase di transizione scuola-lavoro;

n) collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e con altri Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;

o) partecipare ai diversi bandi europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Norme sul rapporto associativo

Norme sull'ordinamento interno

Articolo 5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ammissione degli associati

Articolo 6



Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 7

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati, tramite l'affissione sulla bacheca sita presso la sede, su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Prestazioni degli associati

Articolo 8

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Cause di cessazione del rapporto associativo

Articolo 9

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre. Una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;



- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali da parte di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 13

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede almeno quindici giorni prima della riunione, e/o ogni altro mezzo idoneo a darne conoscenza. Nella



convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 15

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 18

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, o a mezzo di posta elettronica e/o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo

ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; - Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; - puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 23

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Articolo 24

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..